

Brescia, lì 19.09.2013

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: AUMENTO ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP**

A seguito della conversione del DL 76/2013 nella L. 99/2013, pubblicato il 22 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 e in vigore dal 23 agosto, è stato **confermato l'incremento** della misura degli **acconti IRPEF/IRES** (*ad eccezione, sembrerebbe della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi*); inoltre, alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l'aumento produce effetti **anche** ai fini **IRAP**. Ma procediamo per ordine.

Per quanto concerne l'**IRPEF**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2013**, la misura del relativo **acconto** è fissata al **100%**, in luogo del 99%. Si tratta quindi di un incremento "**a regime**". Peraltro, per l'anno **2013** l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della prima rata è quindi ancora avvenuta sulla base della misura del 99%.

Per calcolare la **seconda rata** dell'**acconto IRPEF**, occorrerà quindi:

- determinare l'**acconto complessivamente dovuto** in base alla percentuale del 100%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

Relativamente all'**IRES**, viene stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2013**, la misura del relativo **acconto** è aumentata dal 100% al **101%**. A differenza dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta.

Come con riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di **acconto**. Pertanto, per la prima rata di **acconto** relativa al 2013 si è ancora applicata la misura del 100%.

Per calcolare la **seconda o unica rata** dell'**acconto IRES**, occorrerà quindi:

- **determinare** l'**acconto** complessivamente dovuto in base alla percentuale del **101%**;
- **sottrarre** a tale ammontare quanto versato come prima rata.

Come sottolineato dalle schede di lettura del DL predisposte dalla Camera, le disposizioni in esame non incidono sulle norme vigenti, operando pertanto una modifica non testuale alla disciplina degli **acconti**, **in contrasto** con quanto previsto dall'art. 13-bis della L. 400/88 e dall'art. 2 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in tema di **chiarezza** e **trasparenza** delle **disposizioni tributarie**. Inoltre, viene introdotto un **anticipo** d'imposta **superiore al totale** complessivo dell'imposta stessa, configurando una sorta di prestito obbligatorio a carico del contribuente.

Il suddetto incremento interessa anche l'IRAP, atteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del DLgs. 446/97, i relativi **acconti** sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Per calcolare la **seconda rata** dell'**acconto IRAP 2013**, occorrerà quindi:

- determinare l'**acconto** complessivamente dovuto, in base alla percentuale del 100% (soggetti IRPEF) o del 101% (soggetti IRES);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

Da confermare l'aumento per IVIE, IVAFE e "nuovi" minimi. Sul punto, è quindi **necessario** un **chiarimento espresso**.

Riguardo alla **cedolare secca** sulle locazioni di immobili abitativi, la misura del relativo **acconto** è definita da una disposizione *ad hoc* (art. 3, comma 4 del DLgs. 23/2011). Pertanto, l'**incremento dell'1%** dell'**acconto** IRPEF **non pare** ad essa **automaticamente estensibile**, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, come avvenuto in occasione del DPCM 21 novembre 2011. Si rammenta che tale provvedimento aveva ridotto la misura dell'**acconto** IRPEF del 17% per il 2011 e del 3% per il 2012. Con il comunicato stampa del 25 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che tale diminuzione si applicava anche ai fini del versamento, tra l'altro, dell'**acconto** di tale imposta sostitutiva, la cui misura era quindi risultata pari al **68%** (anziché 85%) **per il 2011** e al **92%** (anziché 95%) **per il 2012**.